



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA REGOLAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

(Emanato con D.R. n. 1945 del 6.12.2018 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 7.12.2018; modificato con D.R. n. 2340/2021 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 2.12.2021; modificato con D.R. n. 942/2023 del 8.05.2023 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 9.05.2023)

in vigore dall' 8 dicembre 2018

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il conferimento, presso l'Università di Siena, di borse di studio e borse di ricerca finalizzate al proseguimento e al completamento della formazione universitaria nonché, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ad attività di ricerca.
2. Le borse di cui al comma 1 hanno ad oggetto lo svolgimento di programmi di studio e/o di ricerca presso le strutture dell'Ateneo e possono prevedere la partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5 e comma 6, della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 REQUISITI

1. Le borse di studio e di ricerca di cui all'art. 1 sono riservate a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea o di laurea magistrale o di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 6, nonché di curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della singola borsa.
2. Le borse di studio possono essere riservate anche a studenti, cittadini comunitari o extracomunitari, iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell'Università di Siena.
3. Ciascun avviso di selezione può prevedere motivatamente requisiti di ammissione aggiuntivi e/o limitazioni dei requisiti richiesti.
4. I requisiti previsti nell'avviso di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione.

ART. 3 DURATA

1. Le borse di studio hanno una durata minima di due mesi e massima di sei mesi, rinnovo compreso.
2. Le borse di ricerca hanno una durata minima di tre mesi e massima di tre anni, rinnovo compreso.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il rinnovo deve essere motivato e può essere richiesto una sola volta.
4. La durata delle borse di studio e di ricerca è commisurata alle esigenze dell'attività da svolgere e alla copertura finanziaria.
5. Le borse di studio e di ricerca attivate su progetti di cui all'art. 18, comma 6, della legge n. 240/2010 possono seguire la durata dei progetti stessi.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

6. L'eventuale provvedimento per il rinnovo della borsa è trasmesso dalla struttura interessata all'ufficio competente almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza naturale della borsa, unitamente alla relazione finale del borsista e alla richiesta motivata del Tutor di cui all'art. 6.

ART. 4

TRATTAMENTO FISCALE E ASSICURATIVO

1. Alle borse di studio e di ricerca si applica il trattamento fiscale previsto dalle normative vigenti.
2. L'Ateneo provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti, nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

ART. 5

NATURA E FINANZIAMENTO DELLE BORSE

1. La titolarità delle borse di studio e di ricerca (d'ora in avanti "borse" o "borsa") non costituisce rapporto di lavoro, non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici a fini di carriera o per l'accesso ai ruoli del personale universitario, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
2. Il pagamento delle borse è effettuato in maniera sistematica in rate mensili posticipate.
3. Almeno 20 (venti) giorni prima della naturale scadenza della borsa, il borsista è tenuto a inviare via email all'ufficio competente la relazione finale sull'attività progettuale svolta e sui risultati raggiunti. La relazione dovrà essere firmata dal borsista e dal Tutor.
4. Le borse sono finanziate con risorse derivanti da convenzioni, contratti o contributi erogate da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese, specificamente finalizzati alla realizzazione di attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento e non comportano oneri finanziari per l'Ateneo, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività e degli eventuali costi assicurativi, ove già non coperti. Le borse possono essere altresì finanziate con fondi di ricerca messi a disposizione dall'Ateneo e con introiti derivanti da attività didattica e formazione; con fondi messi a disposizione dall'Ateneo o da altri Enti e Organizzazioni sia pubbliche che private al fine di promuovere o consolidare attività di particolare rilievo scientifico o sociale, nonché per l'inclusione, le pari opportunità e contro le discriminazioni.

ART. 6

ISTITUZIONE DELLE BORSE

1. L'istituzione delle borse di cui al presente Regolamento è proposta dalla struttura di Ateneo interessata, su richiesta motivata del Responsabile scientifico dell'attività oggetto della borsa.
2. Il Responsabile scientifico è il Tutor del borsista che assiste, coordina e valuta lo svolgimento dell'attività del medesimo.
3. La struttura interessata alla borsa ne propone l'istituzione con apposito provvedimento che deve contenere:
 - a. la durata e l'importo della borsa;
 - b. l'attività che dovrà essere svolta dal borsista;
 - c. il nominativo del Tutor per l'attività oggetto della borsa;
 - d. la copertura finanziaria;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- e. i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice, in numero di almeno tre membri effettivi e uno supplente. Dei membri effettivi può far parte un delegato rappresentante dell'ente erogatore dei fondi;
 - f. lo schema dell'avviso di selezione completato nelle parti di competenza.
4. La Commissione esaminatrice è nominata con apposito provvedimento.

ART. 7 AVVISO DI SELEZIONE

1. L'avviso di selezione è emesso con apposito provvedimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'ufficio competente del provvedimento di proposta della borsa.
2. I candidati devono inviare la domanda di partecipazione alla selezione, nei modi e nei tempi stabiliti dall'avviso.
3. L'avviso è pubblicato nell'Albo *on line* di Ateneo e nelle pagine web dell'ufficio competente.
4. La scadenza dell'avviso è fissata in almeno 20 (venti) giorni dalla data di emissione dello stesso.

ART. 8 PROCEDURE DI SELEZIONE

1. La selezione per il conferimento della borsa è effettuata per titoli e curriculum.
2. L'avviso può prevedere che la valutazione dei titoli e del curriculum sia integrata da un colloquio teso ad accertare l'idoneità del candidato. In tal caso, la data del colloquio è comunicata ai candidati dalla struttura proponente la borsa.
3. Il colloquio è pubblico e può essere svolto anche in modalità telematica.
4. La Commissione esaminatrice dispone al massimo di n. 100 punti da distribuire fra la valutazione dei titoli e l'eventuale colloquio.
5. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito che può essere utilizzata anche in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie da attribuire a borse per i medesimi ambiti di studio/ricerca, previa richiesta motivata del Tutor, su apposito provvedimento della struttura interessata.

ART. 9 CONFERIMENTO DELLE BORSE

1. La Commissione esaminatrice trasmette gli atti relativi alla selezione all'ufficio competente.
2. Con apposito provvedimento, da pubblicare nell'Albo *on line* di Ateneo e nelle pagine web dell'ufficio competente, vengono approvati gli atti, l'eventuale graduatoria di merito e nominato il vincitore.
3. La data di avvio delle attività oggetto della borsa è fissata in base alla data di protocollazione dell'accettazione formale del vincitore. Se tale data cade nella prima metà del mese, l'attività può iniziare il primo giorno del mese successivo, altrimenti l'attività può iniziare non prima della metà del mese successivo.
4. L'attribuzione formale della borsa avviene con apposito provvedimento.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

5. Nel caso in cui il vincitore sia cittadino extracomunitario, il conferimento della borsa può avvenire solo a seguito dell'assolvimento, anche da parte del destinatario della borsa, degli adempimenti previsti delle norme vigenti in materia migratoria e in tema di ingresso e soggiorno sul territorio italiano.

ART. 10 DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DI BORSA

1. I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di Ateneo cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi disponibili, secondo i regolamenti vigenti nella struttura.
2. I borsisti hanno l'obbligo di:
 - a. assicurare l'inizio dello svolgimento e la frequenza delle attività oggetto della borsa secondo le modalità concordate con il Tutor;
 - b. rispettare il Codice Etico e le disposizioni della normativa di Ateneo.
3. La titolarità dei risultati conseguiti, ferma restando la normativa sul diritto d'autore, resta in capo all'Università o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti dell'Ateneo.

ART. 11 SOSPENSIONE, DECADENZA, RINUNCIA

1. L'attività oggetto della borsa può essere sospesa per giustificati motivi fino a un massimo di dodici mesi; l'erogazione della borsa può riprendere al venir meno della causa di sospensione, previo accordo con il Tutor e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
2. L'attività della borsa è obbligatoriamente sospesa per maternità e per malattia: in questo caso, la borsa viene automaticamente prorogata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Tutor della borsa può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, della borsa per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di studio o di ricerca e delle regole di rendicontazione dei fondi utilizzati per il finanziamento della borsa. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogata la borsa.
3. Il borsista decade dalla titolarità della borsa nei seguenti casi:
 - a. qualora, senza giustificato motivo, non svolga l'attività cui è finalizzata la borsa, secondo il programma predisposto dal Tutor e sotto la sua supervisione;
 - b. qualora si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze;
 - c. qualora contravvenga agli obblighi stabiliti all'art. 10 comma 2.
4. La decadenza della borsa è dichiarata con apposito provvedimento e, sentito il Tutor e nei limiti delle risorse disponibili, si può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei, ove esistente.
5. Il borsista ha facoltà di rinunciare alla borsa dandone formale comunicazione al Tutor. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di rinuncia.
6. Nel caso di cui al comma 5, si può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei, ove esistente, d'intesa con il Tutor e nei limiti delle risorse disponibili.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

ART. 12 INCOMPATIBILITÀ

1. Le borse non sono compatibili con:
 - a. assegni per attività di ricerca;
 - b. borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal borsista;
 - c. rapporti di lavoro subordinato (fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni).
2. Le borse sono compatibili con rapporti di lavoro autonomo. Il Tutor può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa. La compatibilità con il progetto di studio/ricerca deve essere attestata dal Tutor.
3. I borsisti non possono avere incarichi nell'ambito di attività didattiche né svolgere incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo.
4. Non possono essere destinatari di borsa di studio o di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un docente della struttura richiedente, con un componente della Commissione esaminatrice, di cui all'art.6, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
5. In caso di iscritti a un corso di dottorato (che non siano titolari di borsa di dottorato o di contratto di apprendistato) e di iscritti a una scuola di specializzazione (che non siano titolari di contratto di formazione specialistica), la compatibilità con la borsa è subordinata al parere favorevole dell'organo deliberante del corso.

ART. 13 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line di Ateneo del relativo provvedimento di emanazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa specifica in materia.